



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

L'Aquila

D.SG. n. 045/2017

OGGETTO: Anno 2017. Immobile ospitante la sede del Tribunale. Servizi di pulizia e di disinfestazione. Gestione temporanea. Affidamento. Provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.P.C.S. 15 febbraio 2005 recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa ed, in particolare, il suo art. 26;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Vista la Convenzione stipulata in data 13/12/2012 tra Consip S.p.A. e Guerrato S.p.A. (in qualità di mandataria del RTI costituito con: Ciclat soc. coop., C.M. Service S.r.l., Copma soc. coop. arl), per l'affidamento dei “Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni”, Lotto 6, (Regioni Abruzzo e Marche) ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Dato atto che, sul presupposto, sono stati disposti dal sottoscritto soggetto determinatore, in forza della menzionata convenzione, pertinente ordinativo principale di fornitura e correlato ordine diretto di acquisto n. 694797 in data 24 aprile 2013, funzionali alla fornitura, a favore di questo Tribunale, dei servizi di cui innanzi per il periodo 01 maggio 2013 - 30 aprile 2017 e per un importo complessivo pari ad € 176.081,34 (centosettantaseimilaottantuno/34), comprensivo di IVA;

Dato atto che taluni dei servizi di facility management oggetto del complessivo rapporto negoziale ascrivibile ai referenti negoziali innanzi considerati interessano un immobile demaniale fruito, in definite quote, da più Amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il d.l. 7 maggio 2012 n. 52 come convertito nella legge n. 94 del 06 luglio 2012 e, in particolare, il suo art. 7, comma 2;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 25 agosto 2015 recante: “Programma di razionalizzazione degli

acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”;

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 e, in particolare, il suo art. 1, comma 502;

Visto l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la propria nota n. 744/2016U recante la programmazione del fabbisogno di sede relativa all'arco temporale 2017/2019 e, in particolare, le previsioni di spesa, afferenti ai servizi oggetto di considerazione, elaborate - palesata l'esigenza di proseguire nell'utilizzo della forma di fornitura del servizio come in essere (Servizi di facility management in Convenzione CONSIP - avendo a parametro tale rilevante presupposto;

Vista, relativamente alla Sede e quanto allo specifico, la correlata coerente assegnazione fondi disposta da parte del C.P.G.A. in relazione al corrente esercizio finanziario (Nota S.G.G.A. n. 5437/2017);

Vista la propria determinazione n. 27/2017 a mezzo della quale, giusta i presupposti ivi evidenziati, ai quali si opera rinvio, è stata disposta una proroga tecnica del rapporto di fornitura dei servizi di cui trattasi, reso nelle forme di cui alla ricordata Convenzione stipulata in data 13/12/2012 tra Consip S.p.A. e Guerrato S.p.A. (in qualità di mandataria del RTI costituito con: Ciclat soc. coop., C.M. Service S.r.l., Copma soc. coop. arl), per l'affidamento dei “Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni”, Lotto 6, (Regioni Abruzzo e Marche ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui agli ODA n. 694797 in data 24 aprile 2013, 740975 in data 30 maggio 2013, n.1717889 del 26.11.2014, per la durata di mesi sei (6) e, così, fino al termine del 31 ottobre 2017 (ovvero, qualora antecedente, fino al termine dato dalla effettiva attivazione, presso il Tribunale, del nuovo rapporto negoziale di fornitura riconducibile alla nuova Convenzione CONSIP “Facility Management 4”) agli stessi patti e condizioni del rapporto stesso come specificamente definiti dai referenti negoziali pure innanzi considerati;

Visti i rilievi formulati in relazione al considerato proprio provvedimento n. 27/2017 dall'Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria a mezzo nota n. 6592/17;

Preso atto dell'esito delle interlocuzioni in proposito avute con lo stesso Ufficio e con il Segretario delegato per i T.T.AA.RR. e delle indicazioni al riguardo formulate e acquisite;

Ritenuto, come da nota del sottoscritto n. 404/17U, di conformarsi alle dette indicazioni;

Dato atto che non risulta allo stato ancora definito il procedimento di gara riconducibile al nuovo bando funzionale alla fornitura di servizi di facility management (Facility Management 4), pubblicato già a far data 19 marzo 2014 e contemplante al suo lotto n. 8, la erogazione di tali servizi a favore, tra le altre, delle Amministrazioni aventi sede nella Regione Abruzzo;

Ritenuto, in questa prospettiva e stante l'assoluta esigenza di scongiurare il generarsi di soluzioni di continuità nella erogazione di servizi di particolare delicatezza e rilevanza per di più coinvolgenti, come rilevato, più Amministrazioni, di adottare, nelle more del perfezionamento della procedura CONSIP FM4 o di differenti, alternativi e autonomi

percorsi operativi aventi analoga finalizzazione, soluzioni organizzative funzionali ad assicurare, con caratteri di immediatezza operativa, la transitoria gestione dei servizi di cui trattasi e idonee a soddisfare l'esigenza di far ricorso, per la fruizione dei servizi stessi, a un rapporto negoziale oggettivamente riconducibile all'istituto della convenzione in ambito CONSIP;

Visto il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) e, in particolare, il suo art. 1, comma 3;

Dato atto che in MEPA non risultano presenti soluzioni organizzative di “facility management”;

Ritenuto, stante e sui presupposti di quanto innanzi, di provvedere a un affidamento diretto e temporaneo dei servizi di pulizia e disinfestazione a favore della C.I.C.L.A.T. Soc. Coop., con sede in Bologna (BO) alla Via della Villa, 17/19, società, questa, facente parte dell'RTI (capogruppo Guerrato S.p.A.) aggiudicatario della scaduta e ricordata convenzione CONSIP (FM3) e affidatario di servizi di facility management presso questo Tribunale come da ricordato ODA n. 694797 in data 24 aprile 2013, oltreché primaria esecutrice, nel contesto negoziale innanzi definito, delle prestazioni riconducibili ai servizi oggetto di considerazione, il tutto agli stessi patti e condizioni di cui alla menzionata convenzione CONSIP FM3, ai correlati ordinativo principale di fornitura e pertinente ordine diretto di acquisto n. 694797 in data 24 aprile 2013, atti questi al cui contenuto si rimanda in via ricettizia, per un periodo che cautelativamente si stima (considerati la tempistica di fine procedura indicata, gli adempimenti procedurali riconducibili all'adesione alla nuova Convenzione CONSIP “Facility Management 4” ovvero alla formalizzazione di differenti, alternativi e autonomi percorsi operativi oltreché alla definizione di eventuali diversi accordi tra le Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile) in mesi otto(8) e, cioè, fino al 31 dicembre 2017 (ovvero, qualora antecedente, fino al termine dato dalla effettiva attivazione, presso il Tribunale, del nuovo rapporto negoziale di fornitura riconducibile alla detta nuova Convenzione CONSIP FM4);

Evidenziato che la soluzione operativa come innanzi definita è funzionale ad assicurare, tra l'altro, le primarie esigenze innanzi palesate di continuità e immediatezza operativa nella gestione di servizi di particolare delicatezza e rilevanza offrendo, al contempo, garanzie di qualità di prodotto e congruità di costi in quanto frutto di articolate e approfondite valutazioni comparative già effettuate da Consip in sede di individuazione del soggetto aggiudicatario e che per di più scontano, tra l'altro, i vantaggi legati alle economie di scala riferibili a una gestione unitaria e coordinata di una pluralità di servizi propria della formula organizzativa del “facility management”;

Vista la propria determinazione a contrattare n. 44/2017;

Dato atto che la C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. risulta iscritta in MEPA;

Dato atto, altresì, che la stessa società ha palesato la propria disponibilità a assicurare la continuità dei servizi agli stessi patti e condizioni dei referenti negoziali come meglio innanzi definiti nei termini definiti dall'amministrazione;

Evidenziato che il medesimo soggetto giuridico risulta in regola con il versamento dei premi e accessori INAIL oltreché con il versamento dei contributi INPS, come da

pertinente DURC in atti;

Vista la dichiarazione resa, tra l'altro, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, ss.mm.ii.;

Considerato che gli oneri di spesa concernono il funzionamento dei servizi istituzionali dell'Amministrazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Giusta i presupposti e per le finalità tutte di cui, direttamente e/o per rinvio, alla premessa, che qui hanno da intendersi integralmente richiamati:

1) Di approvare e affidare la fornitura dei servizi di cui meglio in premessa alla C.I.C.L.A.T. Soc. Coop., con sede in Bologna (BO) alla Via della Villa, 17/19, società, questa, facente parte dell'RTI (capogruppo Guerrato S.p.A.) aggiudicatario della scaduta e ricordata convenzione CONSIP (FM3) e affidatario di servizi di facility management presso questo Tribunale come da ricordato ODA n. 694797 in data 24 aprile 2013, oltreché primaria esecutrice, nel contesto negoziale innanzi definito, delle prestazioni riconducibili ai servizi oggetto di considerazione, dietro il corrispettivo complessivo pari ad € 15.286,80 (diconsi euro quindicimiladuecentottantasei/80) comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA, per la durata di mesi otto (8) a far data a far data - ora per allora, giusta vicende di premessa - 01/05/2017 e, così, fino al termine del 31/12/2017 (ovvero, qualora antecedente, fino al termine dato dalla effettiva attivazione, presso il Tribunale, del nuovo rapporto negoziale di fornitura riconducibile alla nuova Convenzione CONSIP "Facility Management 4") il tutto agli stessi patti e condizioni come definiti nella più volte richiamata Convenzione CONSIP FM3, nei relativi ordinativo principale di fornitura e pertinente ordine diretto di acquisto dell'Amministrazione n. 694797 in data 24 aprile 2013, atti questi al cui contenuto si rimanda in via ricettizia oltreché alle condizioni essenziali di cui, direttamente o/o per rinvio, alla presente determinazione, alla propedeutica determinazione a contrattare e allo schema d'ordine a quest'ultima allegato;

2) Di evidenziare, in relazione a quanto contemplato nell'ultima parte del precedente capoverso, che la "*effettiva attivazione, presso il Tribunale, del nuovo rapporto negoziale di fornitura riconducibile alla nuova Convenzione CONSIP "Facility Management 4"*", ha da essere considerata, ad ogni effetto di legge, condizione risolutiva dell'affidamento allo stesso capoverso contemplato;

3) Di dare atto che si provvederà con successivo e diverso provvedimento a dare formalizzazione agli aspetti di natura amministrativo-contabile (impegno) correlati al rapporto negoziale di cui al presente atto evidenziando, al riguardo, che la relativa spesa sarà imputata al Cap. 2302 "Spese per servizi di igiene e pulizia, disinfezione e derattizzazione degli immobili, nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali", esercizio 2017, dello Stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

4) Di dare, altresì, atto:

- che il perfezionamento del rapporto negoziale afferente alla causale avverrà secondo l'uso del commercio;

- che il CIG relativo alla causale è quello che di seguito si riporta: Z2B1EB5342;

- che la pertinente responsabilità procedimentale ha da essere ascritta alla sig.ra Valeria Bergamotto.-

L'Aquila, lì 31 maggio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE